

Legge federale sulla radiotelevisione

(LRTV)

Modifica del

(Stato: 10.04.2012)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹
decreta:

I

La legge del 24 marzo 2006² sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge:

- a. il termine «Ufficio» è sostituito con l'abbreviazione «UFCOM»;*
- b. il termine «Dipartimento» è sostituito con l'abbreviazione «DATEC»;*
- c. il termine «canone di ricezione» è sostituito con i necessari adeguamenti grammaticali con «canone radiotelevisivo».*

Art. 2 lett. c^{bis}, c^{ter} e p (nuovo)

- c^{bis}. ulteriore offerta editoriale della SSR:* servizi della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) iscritti nella concessione, che pur non essendo programmi, sono necessari per adempiere il mandato di programma a livello di regione linguistica, nazionale e internazionale e sono finanziati mediante il canone radiotelevisivo;
- c^{ter}. contenuto redazionale:* trasmissione redazionale nel programma di un'emittente svizzera o contributo creato dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR;
- p. Canone radiotelevisivo:* tributo riscosso conformemente agli articoli 68-70c.

¹ FF
² RS 784.40

*Titolo prima dell'articolo 3a***Sezione 1a: Indipendenza strutturale dallo Stato***Art. 3a*

La radio e la televisione sono indipendenti dallo Stato.

Art. 5a (nuovo) Esigenze minime relative all'ulteriore offerta editoriale della SSR

L'ulteriore offerta editoriale della SSR deve soddisfare i principi applicabili al contenuto dei programmi di cui agli articoli 4 e 5. L'obbligo di pluralità (art. 4 cpv. 4) si applica esclusivamente ai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni.

Art. 6 cpv. 2

² Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione; ne assumono la responsabilità.

Art. 7 Titolo marginale, cpv. 2 terza frase, cpv. 4 (nuovo)

Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi

² ... Esso non si applica tuttavia alla SSR.

⁴ Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione procedono al sottotitolaggio delle principali trasmissioni informative. Le spese per l'adattamento delle trasmissioni per le persone audiolese sono interamente finanziate mediante il canone radiotelevisivo (art. 68a). Il Consiglio federale disciplina i costi computabili.

Art. 11 cpv. 2

² La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. f (nuovo)

¹ Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e delle misure contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 74 e 75).

² Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:

- f. che sono attive su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione e sono oggetto dell'esame concreto contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 74 e 75).

Art. 20 Registrazione e conservazione delle trasmissioni e dei contributi che compongono l'ulteriore offerta editoriale della SSR

¹ Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo.

^{1bis} I contributi all'ulteriore offerta editoriale della SSR vanno anch'essi registrati e conservati unitamente ai relativi materiali e documenti. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell'obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR.

² Se, durante il periodo di conservazione, presso l'autorità di vigilanza è interposto reclamo o ricorso o è aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza contro una o più trasmissioni rispettivamente uno o più contributi creati dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento.

Art. 35 cpv. 3

³ Se la SSR rinuncia a un'attività che ha avuto un'importanza considerevole nella determinazione del canone, il DATEC può obbligarla a costituire riserve per un importo corrispondente, di cui va tenuto conto nel successivo adattamento del canone.

Art. 38 cpv. 5

⁵ *Abrogato*

Art. 40 cpv. 1

¹ Le concessioni con partecipazione al canone ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera b danno diritto al 3-5 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Al momento di definire l'importo del canone radiotelevisivo, il Consiglio federale determina la quota attribuita e la percentuale massima che questo importo deve rappresentare rispetto alle spese d'esercizio delle singole emittenti.

Art. 44 cpv. 1 lett. g e cpv. 3

¹ Una concessione può essere rilasciata se il richiedente:

g. *abrogato*

³ Un'emittente o l'azienda cui questa appartiene non può ottenere più di due concessioni televisive e più di due concessioni radiofoniche. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le nuove tecnologie di diffusione.

*Art. 52 cpv. 3*³ *Abrogato**Art. 54 Frequenze per i programmi*

¹ Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d'accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista e stabilisce i principi applicabili.

² Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC³) sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi il Consiglio federale determina:

- a. la zona di diffusione;
- b. il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi.

³ Il DATEC provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi secondo le prescrizioni del Consiglio federale.

Art. 58 Promozione delle nuove tecnologie

¹ L'UFCOM può sostenere temporaneamente l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.

² Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici nonché sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo.

³ I contributi ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono prelevati sul ricavo delle tasse di concessione (art. 22) e, qualora non bastasse, sui proventi del canone.

⁴ Al momento di definire l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a) il Consiglio federale stabilisce la quota riservata a questi contributi. Essa non supera l'1 per cento della totalità dei proventi del canone.

⁵ Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce i presupposti per il versamento dei contributi.

Titolo prima dell'art. 68

Capitolo 2: Canone radiotelevisivo

Sezione 1: In generale

Art. 68 Principio

¹ La Confederazione riscuote un canone per finanziare l'adempimento del mandato di prestazioni radiotelevisivo (art. 93 cpv. 2 Cost.⁴).

² Il canone viene riscosso presso le economie domestiche e le imprese.

³ Il provento e l'impiego del canone, ad eccezione degli indennizzi da versare alla Confederazione, non figurano nel consuntivo della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la periodicità e la scadenza del canone.

Art. 68a (nuovo) Importo del canone e chiave di ripartizione

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche e le imprese. Tiene conto del fabbisogno per:

- a. finanziare i programmi e l'ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);
- b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 38 – 42);
- c. il sostegno alla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (art. 81);
- d. promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie (art. 58);
- e. finanziare l'adattamento delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione alle esigenze delle persone audiolese (art. 7 cpv. 4);
- f. i compiti dell'organo di riscossione, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell'UFCOM nonché dei Cantoni e dei Comuni in relazione alla riscossione del canone e all'imposizione dell'obbligo di pagamento del canone (art. 68b-68d, 69c e 70a-70b)..

² Stabilisce la distribuzione dei proventi del canone conformemente agli scopi di cui al capoverso 1. Può definire singolarmente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all'ulteriore offerta editoriale della SSR.

³ Nella sua decisione, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.

Art. 68b (nuovo) Riscossione del canone da parte dell'organo competente

¹ Il Consiglio federale può affidare la riscossione del canone e i relativi compiti a un organo di riscossione esterno all'Amministrazione federale. Si applica la legislazione sugli acquisti pubblici.

² L'UFCOM esercita la vigilanza sull'organo di riscossione.

Art. 68c (nuovo) Compiti e competenze dell'organo di riscossione

¹ L'organo di riscossione può emanare decisioni:

- a. nei confronti degli assoggettati al canone: sull'obbligo di pagare il canone;
- b. nei confronti dei Cantoni e dei Comuni: sul loro indennizzo secondo l'articolo 69c capoverso 4.

² In quest'ambito soggiace alla legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 lett. e).

³ Le sue decisioni autorizzano al rigetto definitivo (art 79 della legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento).

⁴ Non è autorizzato ad esercitare alcuna altra attività economica all'infuori dei compiti assegnatigli dalla presente legge.

⁵ Pubblica annualmente un rapporto d'attività e il suo conto annuale.

Art. 68d (nuovo) Trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione

¹ Per definire l'esonero dal canone, l'organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sulla salute di una persona. Il trattamento dei dati e la vigilanza sui medesimi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.

² Può trattare i dati ottenuti nel quadro delle attività attribuitegli e disciplinate dalla presente legge unicamente in vista della riscossione del canone e non può comunicarli a terzi. Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato.

³ A un eventuale suo subentrante deve comunicare tempestivamente e gratuitamente, in formato elettronico, i dati necessari per la riscossione. Dopo il trasferimento, deve eliminare i dati diventati inutili.

Osservazione: la presente versione del progetto LRTV non considera la variante descritta nel rapporto esplicativo secondo cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) assume interamente la riscossione e l'incasso della tassa presso le imprese (cfr. punto 1.2.1.6 del rapporto esplicativo)

⁵ RS 172.021

⁶ RS 281.1

⁷ RS 235.1

*Titolo prima dell'art. 69***Sezione 2: Canone per le economie domestiche***Art. 69 (nuovo) Disposizioni generali*

¹ L'obbligo dei membri di un'economia domestica di pagare il canone inizia il primo giorno del mese che segue la data di costituzione dell'economia domestica e termina l'ultimo giorno del mese in cui l'economia domestica è stata sciolta.

² Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell'economia domestica così come è iscritta nel registro cantonale o comunale degli abitanti.

Art. 69a (nuovo) Economie domestiche private

¹ L'importo del canone è lo stesso per ogni economia domestica privata.

² Le economie domestiche private sono definite secondo la normativa sull'armonizzazione dei registri.⁸

³ Debitore solidale per il pagamento del canone dell'economia domestica è ogni persona adulta:

- a. per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio principale conformemente alla definizione del Comune di residenza ai sensi dell'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (LArRa); o
- b. che non ha un domicilio principale in Svizzera e per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio secondario, conformemente alla definizione del Comune di residenza ai sensi dell'articolo 3 lettera b LArRa.

⁴ La responsabilità di una persona si estende a tutti i crediti relativi al canone, esigibili durante la sua appartenenza all'economia domestica.

⁵ Un'economia domestica privata si scioglie l'ultimo giorno del mese civile in cui sono cambiati tutti i componenti dell'economia domestica che possiedono l'esercizio dei diritti civili.

Art. 69b (nuovo) Economie domestiche collettive

¹ L'importo del canone delle economie domestiche collettive è stabilito in funzione del numero di persone appartenenti all'economia domestica. Il Consiglio federale definisce le categorie tariffarie.

² Le economie domestiche collettive sono definite secondo la normativa sull'armonizzazione dei registri.⁹

³ L'organo di diritto privato o pubblico responsabile di un'economia domestica collettiva risponde del pagamento del canone.

⁸ Attuale art. 2 lett. a dell'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (OArRa / RS 431.021)

⁹ Attuale art. 2 lett. a^{bis} OArRa

Art. 69c (nuovo) Rilevamento dei dati sulle economie domestiche

¹ L'organo di riscossione si procura i dati relativi alle economie domestiche e ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:

- a. registri degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa),
- b. sistema d'informazione del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa).

² L'organo di riscossione raccoglie i dati necessari alla riscossione attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 LArRa.

³ Cantoni e Comuni mettono a disposizione dell'organo di riscossione i dati provenienti dai loro registri degli abitanti, nella forma e nella periodicità richieste, attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione.

⁴ Per i costi d'investimento specifici causati dall'inoltro dei dati all'organo di riscossione, quest'ultimo versa ai Cantoni e ai Comuni dei contributi provenienti dal provento del canone.

⁵ L'organo di riscossione può utilizzare sistematicamente i numeri d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti:

- a. per adempiere ai suoi compiti in relazione alla riscossione del canone per ogni economia domestica;
- b. per ottenere precisazioni presso Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti

⁶ Il Consiglio federale determina quali dati l'organo di riscossione raccoglie conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e la preparazione dei dati, la periodicità della fornitura di questi ultimi nonché i contributi ai Cantoni e ai Comuni conformemente al capoverso 4.

Art. 69d (nuovo) Esenzione dall'obbligo di pagare il canone per le economie domestiche

¹ Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone:

- a. su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006¹¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. le persone di nazionalità estera che lavorano presso missioni diplomatiche o organizzazioni intergovernative o occupano un posto consolare, nella misura in cui la legge del 22 giugno 2007¹² sullo Stato ospite preveda un obbligo in tal senso.

¹⁰ RS 831.10

¹¹ RS 831.30

¹² RS 192.12

² Se una persona soddisfa le condizioni di esenzione definite al capoverso 1 e appartiene a un'economia domestica privata, quest'ultima è esonerata dall'obbligo di pagare il canone.

Titolo prima dell'art. 70 (nuovo)

Sezione 3: Canone per le imprese

Art. 70 (nuovo) Assoggettamento delle imprese

¹ Un'impresa soggiace all'obbligo di pagare il canone se nell'anno civile che precede il periodo fiscale ha raggiunto la cifra d'affari minima stabilita dal Consiglio federale conformemente all'articolo 34 della legge federale del 12 giugno 2009¹³ sull'IVA (LIVA).

² È considerata impresa ogni entità iscritta nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC.

³ Per cifra d'affari minima, ai sensi del capoverso 1 s'intende la cifra d'affari totale dell'impresa, IVA esclusa, da dichiarare conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica IVA. In applicazione dell'imposizione di gruppo, è determinante la cifra d'affari totale del gruppo d'imposizione IVA.

⁴ Il Consiglio federale definisce la cifra d'affari minima in modo da esonerare le piccole imprese.

⁵ L'importo del canone è stabilito in base alla cifra d'affari. Il Consiglio federale determina diversi livelli di cifre d'affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).

Art. 70a (nuovo) Categoria tariffaria applicabile a un'impresa

¹ Nel quadro della percezione dell'IVA, per ogni impresa assoggettata al canone l'AFC determina ogni anno la sua classificazione in una categoria tariffaria.

² Se l'impresa non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l'AFC determina la categoria tariffaria applicabile nel limite del suo apprezzamento.

Art. 70b (nuovo) Inoltro dei dati all'organo di riscossione

¹ L'AFC inoltra in formato elettronico all'organo di riscossione i seguenti dati relativi alle imprese assoggettate:

- a. nome e indirizzo;
- b. numero di identificazione dell'impresa secondo l'articolo 1 della legge federale del 18 giugno 2010¹⁴ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI); e

¹³ RS 641.20

¹⁴ RS 431.03

- c. classificazione nella categoria tariffaria per il periodo fiscale relativo all'anno civile precedente.

² Se la classificazione in una categoria tariffaria non può ancora essere determinata per il periodo fiscale relativo all'anno civile precedente, l'AFC inoltra le informazioni necessarie all'organo di riscossione non appena è determinata la categoria tariffaria.

Titolo prima dell'art. 71

Capitolo 3: Tasse d'uso per la ricezione via etere

Art. 71 Titolo marginale

Abrogato

Art. 80 cpv. 2

² Il Consiglio di fondazione consta pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi fanno tuttavia parte anche altre persone.

Art. 83 cpv. 1 lett. a

1 L'Autorità di ricorso è competente per:

- a. trattare i ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di concedere l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 94 - 98);

Art. 86 cpv. 1, 2, 4 e 5

¹ L'UFCOM vigila sull'osservanza della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione, della concessione e delle pertinenti convenzioni internazionali. Per il trattamento di ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di concedere l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a e art. 94 - 98) la competenza spetta all'Autorità di ricorso.

² Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e la preparazione tecnica dei contenuti redazionali né meri controlli d'opportunità.

⁴ Nelle procedure concernenti la vigilanza sui contenuti redazionali (art. 91-98) non sono ammessi provvedimenti cautelari.

⁵ L'Autorità di ricorso giudica unicamente i ricorsi inoltrati contro contenuti redazionali pubblicati. Non interviene d'ufficio.

Art. 90 cpv. 1 lett. h

Abrogato

*Titolo prima dell'art. 91***Capitolo 2: Vigilanza sui contenuti redazionali***Art. 91 cpv. 3 lett. a^{bis} (nuovo) e b*

³ Gli organi di mediazione trattano reclami contro:

- a^{bis} contributi creati dalla redazione e pubblicati nell'ulteriore offerta editoriale per violazione dell'articolo 5a della presente legge.
- b. il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l'accesso al programma o alla parte dell'ulteriore offerta editoriale della SSR creata dalla redazione;

Art. 92 Reclamo

¹ Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione:

- a. contro contenuti redazionali per violazione degli articoli 4, 5 e 5a della presente legge;
- b. a causa del rifiuto di accordare l'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b).

² I reclami devono essere inoltrati entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l'accesso.

³ Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il primo e l'ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi.

⁴ I reclami contro più contributi della redazione contenuti nell'ulteriore offerta editoriale della SSR sono autorizzati solo per i dossier dedicati alle elezioni e alle votazioni.

⁵ Il reclamo deve essere presentato per iscritto. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l'accesso al programma o alla parte redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SSR sarebbe illegale.

Art. 94 frase introduttiva e cpv. 1 lett. b, 2 e 3

¹ Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale o contro il rifiuto di accordare l'accesso chiunque:

- b. dimostra di avere uno stretto legame con l'oggetto dei contenuti redazionali contestati o la cui domanda di accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è stata respinta.

² Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.

³ Le persone fisiche che interpongono ricorso popolare conformemente al capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, possedere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.

Art. 95 cpv. 3

³ Il ricorso deve indicare brevemente:

- a. in che modo il contenuto redazionale contestato ha violato le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 5a della presente legge o il diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o
- b. in che modo il rifiuto dell'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale.

Art. 97 cpv. 2 e 4

² L'Autorità di ricorso accerta se:

- a. i contenuti redazionali contestati hanno violato le disposizioni della presente legge (artt. 4, 5 e 5a) o del diritto internazionale pertinente; o
- b. se vi è un rifiuto illegale di accordare l'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b).

⁴ In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3, 5 e 5a in casi particolarmente gravi l'Autorità di ricorso può proporre all'UFCOM un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).

Art. 99

¹ La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Contro le decisioni dell'organo di riscossione può essere interposto ricorso presso l'UFCOM.

³ Contro le decisioni dell'Autorità di ricorso può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.

Art. 101 cpv. 1

¹ *Abrogato*

Art. 102 cpv. 2 prima frase

² L'organo di riscossione rende accessibili online all'UFCOM i dati personali necessari all'azione penale secondo l'articolo 101 capoverso 1.

Art. 104 Titolo cpv. 2 Accordi internazionali

² Può delegare al DATEC o all'UFCOM la facoltà di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo.

Art. 109a Eccedenze provenienti dalla quota di partecipazione al canone

¹ Se, dopo l'attribuzione della quota del canone destinata alle emittenti locali e regionali (art. 38), rimangono eccedenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, questi vengono rimborsati a coloro che pagano il canone.

² Il Consiglio federale determina l'importo del contributo da rimborsare. Tiene conto della quota da conservare a garanzia della liquidità.

³ È considerato assoggettato al canone ai sensi del capoverso 1 chiunque, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, è registrato presso l'organo di riscossione. Le eccedenze sono versate in parti uguali a tutti gli assoggettati.

II

Modifica del diritto in vigore

Le leggi federali seguenti sono modificate come segue:

1. Legge del 12 giugno 2009¹⁵ sull'IVA

Art. 74 cpv. 2 lett. e (nuovo)

² L'obbligo del segreto non è dato:

- e. fintanto che i dati sulle imprese assoggettate, richiesti per la riscossione del canone radiotelevisivo ai sensi della legislazione sulla radiotelevisione, sono trasmessi all'organo di riscossione.

2. La legge del 30 aprile 1997¹⁶ sulle telecomunicazioni:

Art. 39 cpv. 1, 3 e 3^{bis}

¹ L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV.

³ Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, altri programmi radiotelevisivi e per trasmettere informazioni, per la trasmissione degli altri programmi radiotelevisivi e delle altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

^{3bis} Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie ai sensi dell'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni ove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa per le concessioni per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

¹⁵ RS 641.20

¹⁶ RS 784.10

Consiglio degli Stati,

Il presidente:

Il segretario:

Consiglio nazionale,

La presidente:

Il segretario: